

## **Estradizione e tutela cautelare**

### **Il TAR Lazio concede la sospensione inaudita altera parte del decreto di estradizione: un importante arresto cautelare a tutela del diritto alla salute**

*Avv. Roberto A. Catanzariti*

Con decreto monocratico n. 4740/2025, pronunciato in data 16 aprile 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare, proposta ex art. 56 c.p.a., del decreto ministeriale che disponeva l’extradizione di un cittadino straniero verso gli Stati Uniti d’America, sospendendone l’efficacia fino alla data fissata per la camera di consiglio (7 maggio 2025).

---

#### **1. Il contesto giuridico: l’extradizione in ambito amministrativo**

È noto che il decreto di estradizione emesso ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 300, rappresenta un atto politico-amministrativo, soggetto a sindacato giurisdizionale nei limiti previsti dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa (cfr. Corte cost. n. 463/1990; Cons. Stato, sez. III, n. 542/2023). In tale contesto, l’impugnativa davanti al Giudice Amministrativo può essere accompagnata da un’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato, qualora sussista un pregiudizio grave e irreparabile.

---

#### **2. La peculiarità del provvedimento cautelare monocratico**

Nel caso in esame, il TAR Lazio ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per l’adozione di misure monocratiche *inaudita altera parte*, accogliendo l’istanza cautelare in ragione del concreto ed attuale pericolo che l’extradizione potesse essere eseguita prima della celebrazione dell’udienza collegiale.

La domanda cautelare è stata fondata, in particolare, su motivi attinenti alle condizioni psico-fisiche del ricorrente, detenuto in area sanitaria all’interno dell’Istituto Penitenziario di San Vittore e in attesa di accertamenti clinici necessari alla somministrazione di cure specifiche. A fronte di tale situazione, l’imminente consegna all’autorità estera avrebbe compromesso irrimediabilmente il diritto alla salute dell’interessato, diritto riconosciuto dall’art. 32 Cost. e tutelato anche in ambito estradizionale in base alla giurisprudenza CEDU (cfr. *Trabelsi c. Belgio*, 2014).

---

#### **3. La motivazione del TAR Lazio: il bilanciamento tra esigenze estradizionali e tutela dei diritti fondamentali**

Il Tar, pur nella consapevolezza del carattere vincolante degli obblighi internazionali di cooperazione giudiziaria, ha ritenuto prevalente, in via temporanea, l’esigenza di tutela del diritto alla salute del ricorrente, considerando altresì che lo stato detentivo scongiura il pericolo di fuga e consente una valutazione più ponderata da parte del giudice collegiale.

Con tale provvedimento, il TAR ha ribadito l'importanza del sindacato giurisdizionale effettivo sui decreti di estradizione, laddove risulti compromesso un diritto fondamentale della persona.

---

#### **4. Conclusioni: un precedente significativo**

Il decreto cautelare in commento si colloca nell'alveo di una giurisprudenza sempre più attenta alla protezione multilivello dei diritti fondamentali, anche nei confronti di atti formalmente politici ma suscettibili di produrre effetti immediati e irreversibili.

La decisione rappresenta un rilevante precedente in tema di sospensione cautelare dell'extradizione, e conferma l'efficacia delle tutele esperibili dinanzi al giudice amministrativo, anche in forma monocratica e d'urgenza, in presenza di esigenze sanitarie concrete, attuali e documentate.

---